

Prato, 25 Giugno 2020

Lettera informativa n. 46/2020

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**OGGETTO: ABBASSAMENTO DEL LIMITE ALL'USO DEL CONTANTE DAL 1° LUGLIO
2020**

Come già segnalato nella nostra Lettera informativa n. 2/2020, a decorrere **dal 1° luglio 2020 il limite all'utilizzo del denaro contante si abbasserà** dagli attuali 2.999,99 euro **a 1.999,99 euro**. Dal 1° gennaio 2022 è prevista un'ulteriore riduzione ad euro 999,99.

In particolare, è fatto divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro (dal 1° luglio p.v.).

Il trasferimento superiore al limite, qualche che ne sia la causa o il titolo, è **vietato** anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificiosamente frazionati**, dove per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti di legge, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Si precisa inoltre che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che è invece sempre possibile effettuare un prelievo o un versamento bancario di importo superiore alle soglie perché non esiste alcun limite al prelievo o al versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente.



Oltre a modificare i limiti di utilizzo del contante, il D.L. 124/2019 è intervenuto anche sulla **disciplina sanzionatoria** di cui all'art. 63, D.lgs. 231/2007 la quale prevede che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni *de quibus* il minimo edittale sarà pari:

- ad euro 3.000 per le violazioni commesse e contestate sino al 30 giugno 2020;
- ad **euro 2.000** per le violazioni commesse e contestate **dal 1° luglio 2020** sino al 31 dicembre 2021;
- ad euro 1.000 per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati